REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Matera, nella persona del dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **91000450/2010** vertente tra:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. [redacted]

ATTORE/I

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. [redacted]

CONVENUTO/I

OGGETTO: Responsabilità medica

Conclusioni:

1. Con atto di citazione notificato in data 5.11.2010, *Parte_1* conveniva in giudizio l'*Controparte_2*, innanzi il Tribunale di Matera, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: «*accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'* *Controparte_3* *[...]* *in relazione ai fatti di cui in narrativa; per l'effetto, condannare la* *Controparte_4* *– in persona del Direttore Generale – corrente in* *CP_4* *alla* [redacted] *al risarcimento integrale in favore del Sig.* *Parte_1*, *di tutti i danni subiti, patiti e patendi, nessuno escluso ed eccettuato o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e consequenziale all'infezione nosocomiale, nella misura pari ad €246.037,60 così*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-835

come accertata alla data del presente atto o in quella maggiore o minore che risulterà dall'espletanda C.T.U. medica e contabile o nella misura che il Giudice riterrà di giustizia o di equità, attesi gli ulteriori e successivi sviluppi, nonché l'esito delle terapie e/o eventuali nuovi interventi chirurgici a cui l'attore potrà sottoporsi; rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali dal dì dell'evento al soddisfo; condannare l' *[...]* *Controparte_5* *– in persona del Direttore Generale – al pagamento delle spese di giustizia da distrarsi in favore dell'avvocato anticipatario».*

Tali domande venivano avanzate sulla base della premessa che, a seguito dell'*iter* clinico del *Pt_1* , contraddistinto dalla insorgenza di una infezione profonda del sito chirurgico, occorsa nei giorni successivi all'intervento di osteosintesi di gamba destra effettuata in data 20 luglio 2007 presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale di *CP_3* per emendare la frattura diafisaria di tibia e perone ipsilaterali, sarebbe emerso il diritto dell'odierno attore a ottenere il risarcimento dei danni patiti, stante gli evidenti profili di colpa professionale in capo ai sanitari del reparto di Ortopedia della struttura ospedaliera di *CP_3* , in relazione sia all'infezione nosocomiale del campo operatorio, sia alla successiva mancata diagnosi e/o sottovalutazione del problema, individuabile sin dall'inizio per la precoce comparsa di fistola secernente, nonché, ancora, al vizio del consenso informato su modello già predisposto, laddove non si evince il rischio reale del paziente di eventuali complicanze, di fatto poi realizzatesi.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.02.2011, si costituiva la convenuta *Controparte_2* , in persona del Commissario Liquidatore che chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate sia in fatto sia in diritto.

2. All'udienza del 5.4.2017 le parti precisavano le conclusioni, richiamando quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi, conclusioni che qui si abbiano per integralmente trascritte, e il Giudice tratteneva la causa per la

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-835

decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

3. In via preliminare, deve ritenersi inutilizzabile ai fini della decisione, la memoria di replica depositata dall'attore nella parte in cui contiene diffuse argomentazioni difensive in punto di diritto al consenso informato del paziente, questione sulla quale, come stigmatizza lo stesso [redacted] «*nulla è stato eccepito e controdedotto*» dalla controparte nella propria comparsa conclusionale.

Tale corretta osservazione elide in radice però il diritto a qualsiasi replica da parte dell'attore: le difese sul punto avrebbero dovuto essere consegnate nel primo termine per le conclusionali, salvo poi lo spazio per eventuali repliche che avrebbero potuto rendersi necessarie per contrastare le articolazioni argomentative svolte dalla controparte in comparsa conclusionale. Poiché, tuttavia, la Contr nulla ha «*eccepito e controdedotto*» sulla violazione del consenso informato, appare evidente come il contenuto del secondo scritto difensivo del [redacted] non potendo constare di controdeduzioni rispetto ad articolazioni difensive mai svolte dalla controparte, racchiuda in realtà passaggi e argomenti difensivi diretti e non di replica, che avrebbero dovuto trovare albergo soltanto nell'alveo della comparsa conclusionale depositata nel rispetto del primo termine *ex* art. 190 c.p.c.

Tale necessario distinguo tra il contenuto di una comparsa conclusionale e quello di una memoria di replica non ha valore meramente descrittivo e simbolico, ma al contrario rappresenta un presidio per il diritto di difesa delle parti all'interno di un processo a preclusioni successive, quale risulta essere oggi il rito civile: non è data, cioè, alle parti la facoltà di scegliere se depositare le proprie difese finali entro il primo termine di sessanta giorni – così doverosamente esponendole al contraddittorio nei confronti della controparte –

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-835

ovvero nel successivo di venti – così di fatto maliziosamente proteggendole dal rischio di essere contrastate *ex adverso* –, essendo quest'ultimo termine destinato a ospitare le sole (eventuali) repliche alle (eventuali) avverse argomentazioni.

Al contrario, lasciare aperta tale alternativa altererebbe profondamente la logica processuale di cui all'art. 190 c.p.c. Il deposito della replica non è infatti una facoltà che la parte può esercitare *quomodo libet*, ma è lo strumento processuale – come lo stesso lemma indica – per contrastare, replicare, alle allegazioni avverse. D'altra parte, nell'attuale sistema, dopo la scadenza del termine per il deposito della memoria di replica, non v'è più alcuno spazio per il contraddittorio: sicché ove fosse consentito il deposito di una memoria di replica con il contenuto di una comparsa conclusionale integrativa, una delle parti si vedrebbe inesorabilmente privata del diritto di replicare alle difese conclusive dell'altra (argomentano in tal senso, Trib. Roma 24.11.2005, 6.4.2004, 16.2.2004; vedi anche Trib. Roma 24.5.2000, secondo cui «*è consentito alla parte depositare soltanto la memoria di replica, senza il previo deposito della comparsa conclusionale. Tuttavia, in questo caso, la memoria deve contenere soltanto, a pena d'inammissibilità, le controdeduzioni alla comparsa conclusionale di controparte*»).

4. D'altra parte, con riferimento alla problematica illustrata dall'attore in citazione relativamente alla violazione da parte dei medici del presidio ospedaliero lucano del proprio diritto al consenso informato, va messo in luce come alcuna specifica richiesta risarcitoria sia stata sul punto articolata dal [redacted] questi lamenta la lesione del proprio diritto di autodeterminazione, denuncia come illecito l'intervento chirurgico privo di tale fondamentale requisito, ma poi non svolge alcuna domanda risarcitoria diretta ad ottenere ristoro di tale specifico e autonomo pregiudizio, rilievo questo che appare granitico nella sua evidenza sol leggendo le pag. 16 e 17 del libello introduttivo, ove sono nel dettaglio elencate e quantificate tutte le voci di danno di cui viene

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-835

invocato il risarcimento, tra le quali, però, non figura la lesione del diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico.

5. Con riguardo alla dedotta responsabilità contrattuale dell'Azienda sanitaria per la colpa professionale in cui sarebbero incorsi i medici del reparto di ortopedia dell' *Controparte_6* , la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.

5.1. Il consulente tecnico nominato dal Tribunale ha ben messo in evidenza nel proprio elaborato peritale la riferibilità eziologica e cronologica della patologia infettiva contratta dall'attore al ricovero presso il nosocomio convenuto: «*Il trattamento chirurgico di riduzione e sintesi con chiodo è da ritenersi adeguato alla lesione ossea lamentata dall'attore; non altrettanto adeguata appare la condotta dei sanitari in termini di prevenzione delle possibili complicanze di tale procedura, laddove si ravvisa – sul diario infermieristico di terapia – che la profilassi antibiotica fu iniziata la sera dell'intervento chirurgico e non in un momento precedente ad esso*». «*In linea lesione fratturativa chiusa biossea di gamba può certamente esitare in una non guarigione della stessa (cosiddetta "pseudoartrosi"), così come è altrettanto vero che ogni trattamento chirurgico – per sua natura prevedendo una soluzione di continuo della cute – può essere foriero di infezione a partenza appunto dalla zona di incisione chirurgica. È quindi altresì possibile che in tale caso si verifichi una complicanza non solo meccanica, ma anche biologica, con una guarigione ed infezione (cosiddetta "pseudoartrosi infetta"). Proprio per queste ragioni la profilassi antibiotica va intrapresa nel periodo preparatorio: per ridurre al minimo il rischio di questa temibile complicanza. In altri termini, l'intervento sanitario non diligente può aver provocato la complicanza biologica infettiva, certamente non quella meccanica di pseudoartrosi*», riconoscendo poi che il nesso causale tra la condotta omissiva (la mancata attuazione di terapia antibiotica in fase di preintervento chirurgico di osteosintesi) e l'infezione contratta dal paziente

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-835

debba ritenersi sussistente con elevato grado di probabilità pari al 50% + 1, così cristallizzando la ricorrenza di un rapporto causale diretto ed esclusivo tra l'intervento chirurgico di osteosintesi e l'insorgenza di una infezione batterica nel sito chirurgico con evoluzione in pseudoartrosi.

Alcun dubbio può residuare sull'omissione terapeutica stigmatizzata dal c.t.u., posto che dalla lettura della pagina 54 della cartella clinica versata in atti si evince chiaramente come la prima somministrazione di antibiotico siglata sul diario dal personale infermieristico risalga non alla mattina ma alle ore 20 del giorno dell'intervento; a ciò si aggiunga che il paziente era stato ricoverato già tre giorni prima e sottoposto ad immobilizzazione transcheletrica al calcagno, manovra percutanea invasiva che avrebbe comunque dovuto consigliare l'instaurarsi della profilassi antibiotica sin da subito.

La conseguente condanna al risarcimento che qui si pronuncia nei confronti dell'Ente ospedaliero, controparte contrattuale del [redacted] e datore di lavoro dei medici responsabili della *malpractice*, discende linearmente dal disposto normativo di cui all'art. 1228 c.c.

5.2. Per quanto concerne l'individuazione del danno biologico conseguente all'errore professionale compiuto dai medici del reparto di ortopedia, il c.t.u. ha avuto cura di scorporare la percentuale di invalidità (pari al 4-5%) non ascrivibile a responsabilità dei sanitari, in quanto direttamente derivante dalla frattura della gamba, chirurgicamente trattata in modo adeguato, da quella complessiva stimata considerando gli esiti da pseudoartrosi infetta con lieve ipometria dell'arto inferiore destro (pari al 14%).

Si tenga presente che quest'ultima valutazione include percentualmente anche un maggior periodo di inabilità temporanea valorizzato come danno biologico permanente in virtù proprio delle complicanze e della lunghezza del periodo di cure cui è stato costretto l'attore.

6. In punto di liquidazione, deve osservarsi immediatamente come nel caso in esame sia necessario procedere ad una liquidazione del c.d. danno

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-835

iatrogeno differenziale o incrementativo rappresentato dall'aggravamento, ascrivibile a condotta imperita del medico, delle conseguenze di un fatto dannoso che si sarebbe comunque verificato e non imputabile al professionista sanitario.

In tali casi appare allora indispensabile, per una corretta quantificazione del ristoro dovuto al paziente, individuare in via preliminare quale sarebbero stati il grado di invalidità permanente e la durata dello stato di malattia che questi avrebbe risentito ove i medici non fossero incorsi in colpa professionale (4,5% come stimato dal c.t.u.). In secondo luogo, bisogna quindi individuare quale sia l'effettività attuale dei pregiudizi che hanno colpito il paziente (14%).

La determinazione della sola quota differenziale di invalidità (9.5%) non esprimerebbe in alcun modo quale possa essere la diversa entità dei pregiudizi alla salute e delle relative conseguenze in termini di danno non patrimoniale che il *Pt_1* ha riportato in misura maggiore rispetto al danno biologico che avrebbe comunque sofferto anche in presenza di un intervento terapeutico tempestivo e conforme alla *leges artis*. Infatti, considerato che il valore monetario del punto di invalidità aumenta in maniera esponenziale rispetto all'aumentare dell'invalidità, talché sono due cose perfettamente diverse le liquidazioni, ad esempio, di un 20% e di due 10%, il calcolo differenziale va necessariamente eseguito sottraendo al *quantum* di ristoro cui avrebbe diritto il paziente per il suo effettivo e attuale stato di malattia quello che invece gli sarebbe spettato ove non vi fosse stato il danno iatrogeno, secondo un giudizio a prognosi postuma.

Al riguardo, infatti, anche la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che: «*il danno evento cagionato dalla cattiva esecuzione dell'intervento è, dunque, la determinazione di una situazione invalidante del 10%. La determinazione di tale situazione risulta ascrivibile alla sola cattiva esecuzione dell'intervento e lo è per essere stata l'integrità del ricorrente diminuita fino al 10%. Il danno evento così verificatosi, tuttavia, fino a*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-835

concorrenza del 5%, non è imputabile alla resistente ed all'intimato perché ciò che essi hanno determinato è sola la perdita di integrità dal 5% al 10%. Ora, nel liquidare il danno secondo il sistema tabellare, considerare l'equivalente di un'invalidità del 5% significa considerare un danno-evento diverso da quello cagionato dai responsabili, perché la loro condotta ha cagionato il danno-evento rappresentato non dalla perdita dell'integrità fisica da zero al 5%, bensì in quella dal 5% al 10%. L'equivalente da considerare era, dunque, quello pari al 10%, ma, come correttamente prospetta il ricorrente non già nella integrità bensì solo in quello che, secondo le tabelle applicate rappresenta la differenza fra il valore dell'invalidità del 10% e quello del 5%. Di quest'ultimo, infatti … non debbono rispondere l'Ospedale ed il S.» (Cass. civ., Sez. III, 19 marzo 2014, n. 6341).

7. Inoltre, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, le Sezioni unite della Suprema Corte (Cass. Sez. Unite 11.11.2008 n. 26972) hanno chiarito che tale pregiudizio deve essere considerato quale categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Il riferimento a determinati tipi di danno, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno esistenziale), risponde a esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Al riguardo, di particolare utilità e pregio si rivela la nuova tabella redatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano (così come da ultimo aggiornata in base agli indici *Org_1* per il periodo 1.1.2013-1.1.2014), che, conformemente alle statuizioni delle Sezioni unite, ha previsto valori monetari unitari e personalizzabili ricomprendenti quelli già riconosciuti precedentemente a titolo sia di danno biologico sia di danno morale. In altre

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-835

parole, la tabella milanese effettua una liquidazione congiunta delle voci un tempo liquidate a diverso titolo come danno biologico (eventualmente personalizzato) e danno morale. Viene, inoltre, riconosciuto in termini percentuali un margine lasciato alla discrezionalità del giudice per personalizzare, in aumento, il *quantum*, ma solo nei casi in cui siano allegate e dimostrate peculiarità di carattere straordinario legate ad aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. particolare incidenza sulla capacità lavorativa generica, il lavoratore soggetto a maggiore sforzo fisico, la lesione del "dito del pianista dilettante") ovvero ad aspetti di sofferenza soggettiva (es. specifica modalità del fatto lesivo, peculiare dolore nocicettivo). La personalizzazione è quindi consentita solo per circostanze di carattere *extra ordinem*, cioè ulteriori rispetto alle normali esternalità soggettive negative connesse a quel tipo di evento lesivo e alla menomazione fisica riportata.

Non può pertanto essere riconosciuta la sussistenza di un ulteriore danno morale (inteso quale dolore, sofferenza, patema d'animo), se non vi è l'allegazione e la prova degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e la eccezionale entità di tale sofferenza (Cass. Civ., Sez. Unite, 16.2.2009, n. 3677).

D'altra parte, il ricorso alle tabelle milanesi ha di recente ottenuto un importante riconoscimento ad opera della Corte di cassazione, la quale ha evidenziato come le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica predisposte dal Tribunale di Milano costituiscano valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa *ex* art. 1226 c.c., proprio in considerazione della circostanza che queste, a differenza di altre tabelle risalenti ad epoca precedente le Sezioni unite citate, tengono conto pure del c.d. danno esistenziale, ossia della inevitabile alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento della sua esistenza, salva sempre la ulteriore

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-835

possibilità di personalizzazione della liquidazione in ipotesi peculiari portate all'attenzione del giudice di merito (Cass. n. 14402 del 2011).

Nella liquidazione del danno biologico poi, «l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. –, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge» (Cass. n. 12408 del 2011).

Ebbene, facendo ricorso, come indicato dalla S.C., alle suddette tabelle milanesi, e considerato che nel caso di specie non è stata allegata e provata alcuna circostanza di particolare e straordinario rilievo in termini di pregiudizio esistenziale ulteriore rispetto a quello strettamente connesso al tipo di menomazione riportata e già unitariamente liquidato nell'alveo del relativo punto di invalidità, deve riconoscersi al *Pt_1*, a titolo onnicomprensivo di danno non patrimoniale (biologico e morale insieme):

A) ITT giorni 365 = € 35.040,00

ITP al 50% giorni 180 = € 8.640,00

per un danno (biologico e morale) per invalidità temporanea pari a € 43.680,00.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-835

B) Per danno permanente da lesioni all'integrità psico-fisica: € 32.688,50 (pari alla differenza tra l'importo da riconoscere ad un soggetto di anni 34 all'epoca di stabilizzazione dei postumi per la maggiore invalidità del 14% - € 39.396,00 - e quella pari all'importo da riconoscere per un'invalidità del 4,5% - € 6.707,50 -, quale misura del minor danno alla salute che l'attore avrebbe comunque sofferto per cause indipendenti dal trattamento sanitario ricevuto).

La somma complessiva è così determinata nella misura di **€ 76.368,50**, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali su detta somma devalutata al momento del fatto (luglio 2007) e progressivamente anno per anno rivalutata secondo gli indici *Org_1* fino alla decisione. Con la sentenza il debito di valore si converte in debito di valuta e sono dovuti gli interessi fino al soddisfo.

8. Quanto alle altre voci di danno richieste dall'attore, nulla può essergli riconosciuto a titolo di spese mediche, non essendo stati provati in atti i relativi esborsi.

Con riguardo alla lesione della capacità lavorativa specifica, nulla è stato dedotto dal *Pt_1* che consenta di comprendere se e in che modo la sua attività professionale sia stata impedita od ostacolata e i suoi redditi elisi in conseguenza dei pregiudizi alla salute lamentati: oltre a tale incolmabile deficienza allegatoria, si rileva anche che la documentazione contrattuale versata in atti dimostra circostanze fattuali del tutto neutrali rispetto alla prova del danno lamentato, ovvero che il *Pt_1* ha stipulato diversi contratti per l'insegnamento scolastico dell'educazione fisica negli istituti e scuole pubbliche di istruzione di II grado (doc. 31) e che i periodi di assenza imputabili alla patologia riportata risultavano esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia.

Con riferimento infine al preteso danno da perdita di *chance*, dalla lettura della citazione e della prima memoria di trattazione scritta non è possibile comprendere quali siano le *chance* colpite dal fatto illecito oggetto di odierno

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-835

giudizio: l'attore lamenta l'incisione della «*concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato*», senza però mai dire o precisare quali sarebbero questi *determinati beni* o *risultati* cui non ha potuto più anelare. Da ciò consegue l'infondatezza della richiesta in quanto formulata in modo del tutto generico.

7. Il rigetto di diverse domande avanzate dall'attore e il considerevole ridimensionamento quantitativo di quelle accolte importa un'ipotesi di soccombenza reciproca parziale (Cass. n. 3438 del 2016, n. 21684 del 2013, n. 22381 del 2009), con compensazione per 2/3 delle spese di lite e condanna della convenuta alla rifusione in favore del *Pt_1* della restante parte, con pagamento da distrarsi in favore del difensore antistatario.

La liquidazione viene compiuta in dispositivo, applicando il d.m. Giustizia 10.3.2014, n. 55, così come previsto dall'art. 28 del medesimo d.m. (in senso conforme v. Cass., sez. un., n. 17406 del 2012, secondo cui, se l'attività difensiva è almeno in parte proseguita in epoca successiva all'entrata in vigore del cit. d.m., l'intera prestazione professionale, compresa quella svolta prima dell'entrata in vigore del decreto, deve essere liquidata alla stregua dei nuovi parametri), tenendo conto della natura e complessità della controversia (art. 4 d.m. cit), nonché del valore della causa calcolato in base alla somma effettivamente riconosciuta alla parte vittoriosa e rapportato al relativo scaglione di riferimento.

Gli oneri di c.t.u., come liquidati in separato decreto, vanno posti in via definitiva in capo alla convenuta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Matera, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

A) in accoglimento della domanda attorea, dichiara la convenuta responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., per i maggiori danni

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-835

non patrimoniali alla salute riportati dall'attore in conseguenza dell'intervento chirurgico di osteosintesi effettuato in data 20.7.2007 presso il reparto di ortopedia dell' *CP_6* *[...]* , siccome derivanti da mancata attuazione di terapia antibiotica in fase di preintervento;

B) per l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento nei confronti dell'attore dei danni non patrimoniali sofferti, che si quantificano nella somma complessiva di € 76.368,50, oltre rivalutazione monetaria e interessi su detta somma devalutata al momento del fatto (luglio 2007) e anno per anno rivalutata secondo gli indici *Org_1* fino alla decisione, più interessi legali sul capitale liquidato dalla sentenza fino al soddisfo;

C) rigetta le altre domande avanzate dall'attore;

D) dichiara compensate per 2/3 le spese di lite e condanna la convenuta alla rifusione all'attore del restante terzo, con pagamento da distrarsi in favore del difensore antistatario, che si liquida in complessivi € 2.790,00, di cui € 670,00 per fase di studio, € 340,00 per fase introduttiva, € 900,00 per fase istruttoria e € 880,00 per fase decisoria, oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e Cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti;

E) pone definitivamente in capo alla convenuta gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u. come liquidati in separato decreto.

Matera, 19/10/2017

Il Giudice

Raffaele Viglione

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-835